

Civile Sent. Sez. 2 Num. 77 Anno 2018

Presidente: MAZZACANE VINCENZO

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 04/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 27055-2013 proposto da:

KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE TEODORO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato TEODORO KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE, che lo rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.;

- *ricorrente* -

contro

KATTE KLITSCHÉ DE LA GRANGE NORBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RABACCHI, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

3008/17



avverso la sentenza n. 2654/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati Katte Klitsche de la Grange e Marrazzo per delega dell'Avvocato Rabacchi.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato Teodoro Katte Klitsche de la Grange ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2654/2013, depositata il 10 maggio 2013, la quale ha rigettato l'impugnazione principale dello stesso Teodoro Katte Klitsche de la Grange ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale di Norberto Katte Klitsche de la Grange contro la pronuncia di primo grado n. 6439/2005 resa dal Tribunale di Roma, condannando Norberto a pagare al fratello Teodoro la somma di € 77.972,01, oltre interessi legali dal 18 marzo 1995 al saldo.

Norberto Katte Klitsche de la Grange resiste con controricorso. Teodoro Katte Klitsche de la Grange, con citazione dell'8 giugno 1999, convenne il fratello Norberto davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che quest'ultimo fosse dichiarato debitore della cifra di lire 557.245.071, pari alla metà della somma depositata sul conto corrente Cornelio, aperto in cointestazione da Norberto Katte Klitsche de la Grange e dalla madre Erminia Cocchi il 26 maggio 1994 presso la banca Merrill Lynch S.A., somma abusivamente prelevata dal convenuto. Assunse

Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017

-2-



l'attore che l'iniziale provvista di oltre 900.000.000 di lire versata sul conto cointestato alla sua apertura fosse di esclusiva proprietà della signora Cocchi, la quale aveva comunque poi appreso nell'aprile del 1997 che era stata disposta la chiusura del medesimo conto con autorizzazione recante la propria firma contraffatta, oltre che la firma di Norberto, e che era stato trasferito il saldo esistente su altro conto corrente denominato Sparta. L'attore aggiunse che la Banca aveva anche trattenuto in pegno alcuni titoli gestiti sul conto cointestato per la mancata restituzione di un mutuo rilasciato al fratello Norberto; di tal che affermò che il debito gravante su Norberto fosse pari a titoli e contanti disponibili al momento della chiusura, oltre a quelli incamerati dall'istituto per il mutuo rimasto inadempito. Il Tribunale accolse la domanda di Teodoro Katte Klitsche de la Grange e condannò il fratello Norberto a pagare la somma di € 155.944,02 (pari alla metà del saldo esistente in base all'estratto al 31 marzo 1995), oltre accessori, ritenendo apocrifa la sottoscrizione di Erminia Cocchi, nonché superata la presunzione di comproprietà delle somme versate sul conto Cornelio. La Corte d'Appello di Roma ha poi respinto l'impugnazione principale di Teodoro Katte Klitsche de la Grange, affermando che *"non può essere condivisa la tesi dell'appellante che sostiene che il fratello dovrebbe restituire anche i soldi presi a mutuo, sia perché non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria (considerato sia il tenore della denuncia-querela che il testamento), sia perché in ogni caso non risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme"*. La sentenza impugnata ha invece parzialmente accolto l'appello incidentale di Norberto Katte Klitsche de la Grange, sostenendo che non potesse dirsi superata la



presunzione di proprietà comune delle somme cointestate sul conto depositato, non avendo la signora Cocchi provato *"la fonte delle ingenti somme depositate sul conto"*, e negando rilevanza alle circostanze, al contrario, valorizzate dal Tribunale, quali la vendita di immobili da parte di Norberto, o la notevole esposizione debitoria di Norberto verso la madre (Lire 385.000.000), come da assegno emesso da questo in favore della Cocchi, assegno del quale, però, la Corte d'Appello ha detto non esser chiara la causale, aggiungendo che era comunque intenzione della madre rimettere tale debito, stando al testamento del 3 ottobre 1996, poi revocato.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di Teodoro Katte Klitsche de la Grange deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (e 111, comma 2, Cost.,) indicando le deduzioni istruttorie avanzate dal ricorrente per superare la presunzione di comproprietà delle somme esistenti sul conto corrente cointestato (trascritte nella parte espositiva del ricorso) e rimaste senza risposta nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso di Teodoro Katte Klitsche de la Grange denuncia l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, facendo riferimento sempre ai fatti che avrebbero consentito di superare la presunzione di comproprietà.

Il terzo motivo di ricorso di Teodoro Katte Klitsche de la Grange allega ancora un omesso esame di fatti anche in relazione all'art. 115 c.p.c., quanto all'affermazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui *"non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria (considerato sia il tenore della denuncia-querela che il testamento)"*, e *"in ogni caso non*



risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme”.

Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatti anche in relazione agli artt. 2727 e ss. c.c. ed all’art. 115 c.p.c., quanto alle “vendite” di proprietà immobiliari compiute da Norberto, che avrebbero potuto alimentare la provvista sul conto cointestato.

Il quinto motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 2727 – 2729 c.c., circa l’uso delle presunzioni fatto dalla Corte d’Appello.

Il sesto motivo di ricorso censura l’omesso esame quanto alla documentazione allegata alla lettera della Merryl Linch del 22 aprile 1997, che negava qualsiasi versamento di somme sul conto Cornelio dopo quello iniziale.

Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto lo stesso convenuto Norberto Katte Klitsche de la Grange si era difeso già nel costituirsi in primo grado senza allegare di aver in qualche modo alimentato la somma depositata sul conto cointestato.

I sette motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano fondati nei limiti di seguito precisati.

Va premesso come l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie *ratione temporis*, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato

un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Non di meno, pur dopo tale riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rimane denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

La sentenza della Corte d'Appello di Roma risulta allora strutturata su una motivazione apparente, o comunque obiettivamente incomprensibile, in quanto essa ha respinto l'impugnazione principale di Teodoro Katte Klitsche de la Grange e parzialmente accolto l'appello incidentale di Norberto Katte Klitsche de la Grange, senza rendere percepibile il fondamento della decisione, precludendo all'attuale ricorrente





la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di esso gravante e ricorrendo ad argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Riformando sul punto la decisione del Tribunale, la Corte d'Appello ha ritenuto non superata la presunzione di proprietà comune delle somme cointestate sul conto depositato, non avendo la signora Cocchi provato "la fonte delle ingenti somme depositate sul conto"; la Corte di Roma ha poi negato rilevanza alle circostanze dell'avvenuta vendita di immobili da parte di Norberto Katte Klitsche de la Grange, della notevole esposizione debitoria del medesimo Norberto verso la madre (documentata da assegno di Lire 385.000.000), e della soggezione di Norberto a numerose procedure esecutive, anche da parte della stessa Cocchi. Di conseguenza, la Corte d'Appello ha diviso tra i due correntisti cointestatarari il saldo attivo esistente sul conto al 31 marzo 1995.

Quanto alla vicenda che la Banca avesse incamerato alcuni titoli gestiti sul conto cointestato in conseguenza della mancata restituzione di un mutuo rilasciato a Norberto e garantito con gli stessi titoli, la Corte d'Appello ha sostenuto che "non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria" e che "in ogni caso non risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme".

La causa va sottoposta a nuovo esame, dovendo la Corte d'Appello uniformarsi ai principi più volte ribaditi da questa Corte, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito

e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241). Al fine, allora, di ritenere non superata la presunzione di comproprietà in relazione al conto corrente Cornelio, cointestato a Norberto Katte Klitsche de la Grange ed alla madre Erminia Cocchi, occorrerà spiegare perché, a fronte delle deduzioni istruttorie di Teodoro Katte Klitsche de la Grange, risulti non provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto alla Cocchi.

D'altro canto, deve essere accertato e spiegato se sussista, o meno, pur a fronte della presunzione derivante dalla cointestazione del conto, la dedotta (da Teodoro Katte Klitsche de la Grange) assoluta estraneità di Erminia Cocchi all'operazione di costituzione in pegno di titoli, gestiti sul conto, in favore della banca mutuante Merryl Linch a garanzia del rimborso di un finanziamento erogato a Norberto Katte Klitsche de la Grange, in quanto tale prospettazione renderebbe non riferibile solidalmente la movimentazione, e la relativa esposizione debitoria, al saldo del conto corrente.

RR

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per una nuova deliberazione, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e dei rilievi svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Scarpa



Il Presidente

Dott. Vincenzo Mazzacane



Il Funzionario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 4 GEN 2018